

Emergenza COVID-19: definito l'ambito dei beneficiari delle indennità di 600 euro e modalità di richiesta

Gentile cliente, come ormai noto il D.L. 18/2020 (DL Cura Italia) riconosce **un'indennità pari a 600,00 euro**, relativamente al mese di marzo 2020, a favore di determinate categorie di soggetti, quali: i) **esercenti attività economiche in forma autonoma** (professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione Separata, nonché artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni speciali dell'AGO - Assicurazione generale obbligatoria) (artt. 27 e 28 del DL 18/2020); ii) **lavoratori parasubordinati** (titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata) (art. 27 del DL 18/2020); iii) **lavoratori subordinati** (dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo) (artt. 29, 30 e 38 del DL 18/2020). Con la circolare 30.3.2020 n. 49, l'INPS ha definito **l'ambito soggettivo dei beneficiari delle indennità di 600,00 euro** di cui trattasi, nonché **alcuni aspetti procedurali per la presentazione delle domande** con accesso semplificato ai servizi telematici. Relativamente all'ambito soggettivo, la **circolare include tra i potenziali beneficiari**, tra l'altro: i) **imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola**; ii) **coadiuvanti e coadiutori artigiani**, commercianti e lavoratori agricoli **iscritti nelle rispettive gestioni autonome**; iii) **soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti**, oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso **l'ENASARCO**.

Le indennità a favore dei lavoratori autonomi

Gli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del DL 18/2020 (DL Cura Italia) riconoscono **un'indennità pari a 600,00 euro**, relativamente al **mese di marzo 2020**, a **determinate categorie di soggetti** (esercenti attività economiche in forma autonoma e specifiche tipologie di lavoratori dipendenti) che, in base al loro inquadramento previdenziale, **non possono accedere a specifici istituti di tutela** (come gli ammortizzatori sociali).

La misura di sostegno è prevista per le **seguenti categorie di soggetti**:

- **liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23.2.2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO** - Assicurazione generale obbligatoria INPS (ossia **artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni**), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS;
- **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo** e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 ed il 17.3.2020

(data di entrata in vigore del DL 18/2020), non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020;

- **operai agricoli a tempo determinato**, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- **lavoratori iscritti al Fondo pensioni** Lavoratori dello spettacolo (FPLS) dell'INPS, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 euro, che risultino non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020;
- **titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali**, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, già in essere alla data del 23.2.2020.

L'indennità è erogata, **entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna categoria di soggetti**, dall'INPS, **previa domanda** (per i collaboratori di ASD e SSD, l'indennità è erogata da Sport e Salute spa, cui dovranno essere trasmesse le domande per il beneficio).

Osserva

Per tutte le categorie sopra indicate, **l'indennità non concorre alla formazione del reddito del percipiente**. Inoltre, è stato stabilito che, per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Con la recente **circolare del 30.3.2020 n. 49**, l'INPS ha definito **l'ambito soggettivo dei beneficiari** di tale indennità e alcuni **aspetti procedurali per la presentazione delle domande** con accesso semplificato ai servizi telematici.

Indennità liberi professionisti e lavoratori co.co.co

L'art. 27, co. 1, del D.L. 18/2020 prevede una **indennità a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020** e dei **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** attivi alla medesima data. Sul punto, l'INPS precisa che, l'indennità è rivolta **ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici** con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), **iscritti alla Gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Osserva

Ai fini dell'accesso all'indennità, viene altresì precisato che i predetti soggetti **non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti**, alla data di presentazione della domanda, **ad altre forme previdenziali obbligatorie**.

La predetta indennità spetta anche ai **collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, **non titolari di trattamento pensionistico diretto** e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Osserva

L'indennità compete a condizione che i predetti soggetti siano iscritti in via esclusiva **alla Gestione separata con il versamento dell'aliquota contributiva in misura pari**, per l'anno 2020, **al 34,23%.**

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO

L'articolo 28, comma 1, del citato D.L. n. 18/2020 prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Osserva

Tale indennità spetta anche agli **imprenditori agricoli professionali** iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché **i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti** e lavoratori agricoli **iscritti nelle rispettive gestioni autonome**¹.

La prestazione compete alle suddette categorie di lavoratori, a condizione che questi **non siano titolari di trattamento pensionistico diretto** e **che non siano iscritti**, al momento della presentazione della domanda, **ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.**

Osserva

Inoltre, sulla stessa linea della rettificata FAQ del Ministero dell'Economia, **è confermata l'indennità anche per i soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione commercianti**, oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria **presso l'ENASARCO.**

Chiarimenti pubblicati dal MEF

Domanda	Risposta
I soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle	Sì, se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell'INPS. L'indennità riconosciuta dall'articolo

¹ Per tali soggetti era stata posta in dubbio la spettanza dell'indennità poiché non si sarebbe trattato tecnicamente di lavoratori autonomi. Invece, come già emergeva dalla risposta del MEF per i soci di società di persone e di capitali, ai fini dell'accesso alla misura, verrebbe privilegiata la circostanza dell'iscrizione alla gestione previdenziale, piuttosto che l'inquadramento civilistico e fiscale.

gestioni speciali dell'Ago , (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l'attività in forma societaria) sono tra i destinatari dell'indennità di 600 euro per il mese di marzo? E in caso di risposta affermativa, i 600 euro sono da riconoscere a tutti i soci?	28 è infatti personale e non attribuibile alla società in quanto tale.
Gli agenti di commercio che oltre all'iscrizione alle gestioni speciali Ago hanno l'obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l'Enasarco, hanno diritto all'indennità di 600 euro?	Gli agenti di commercio sono inclusi nella platea dell'articolo 28.

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

L'articolo 29, comma 1, del D.L. n. 18/2020 prevede una indennità per il mese di marzo 2020 a favore dei **lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali**. In particolare, possono beneficiare dell'indennità in parola, i **lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali** dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali **che:**

- **hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020** (data di entrata in vigore del D.L. 18/2020)
- **non siano titolari di trattamento pensionistico diretto**
- alla data del 17 marzo 2020 **non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.**

Con riferimento a tale indennità, l'INPS ha precisato che l'assegno di 600 euro **spetta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali**, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020**, a condizione che la cessazione del rapporto sia avvenuta con **un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo** e degli stabilimenti termali, come **individuati nella tabella sotto riportata.**

TURISMO	
CSC 70501	Alberghi (ATECO 55.10.00): → fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).
	Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).
	Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).
	Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): → inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.
	Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).
	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51): → fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o

	bungalow per vacanze; → cottage senza servizi di pulizia.
CSC 50102	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)
CSC 70501	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): → fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi. Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10). Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20): → case dello studente; → pensionati per studenti e lavoratori; → altre infrastrutture n.c.a.
CSC 70502 70709	Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11): → attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere; → attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina
CSC 50102	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)
CSC 70502	Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42): → furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo; → preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato. Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50): → ristorazione connessa all'attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.
CSC 70502 70709	Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00): → bar; → pub; → birrerie; → caffetterie; → enoteche.
CSC 41601 70503	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20): → attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.
CSC 70504 40405 40407 70504	Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30). Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).
CSC 70401	Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00): → attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali; → attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.
CSC 40404 70705	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20): → preparazione di pasti da portar via "take-away"; → attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.

CSC 70708	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19): → altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi; → servizi di gestione degli scambi di multiproprietà; → servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori; → attività di promozione turistica.
STABILIMENTI TERMALI	
CSC 11807	Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)
CSC 70708	Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)

Indennità ai lavoratori del settore agricolo

L'articolo 30, del D.L. 18/2020 prevede il riconoscimento di una **indennità per il mese di marzo 2020**, pari a 600 euro, in favore **degli operai agricoli a tempo determinato**, ivi comprese le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (**piccoli coloni e partecipanti familiari**).

Osserva

L'indennità - che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR - **può essere riconosciuta**, previa domanda, ai **menzionati lavoratori agricoli**, purché:

- abbiano svolto nell'anno 2019 **almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo** e
- **non siano titolari di trattamento pensionistico** diretto.

Indennità lavoratori dello spettacolo

L'articolo 38, comma 1, del D.L. 18/2020 prevede una **indennità a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo**, a cui possono accedere i **lavoratori iscritti al predetto Fondo**, non titolari di trattamento pensionistico diretto, **con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019** allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 **un reddito non superiore a 50.000 euro**.

Osserva

Per poter beneficiare di tale indennità, i predetti lavoratori non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020)

Incumulabilità ed incompatibilità tra le predette indennità e altre prestazioni previdenziali

Nel ribadire che le predette indennità **non sono tra loro cumulabili e non possono essere percepite dai titolari del reddito di cittadinanza** (art. 31 del DL 18/2020), la circolare precisa, inoltre, che queste **sono altresì precluse per coloro che siano già titolari di:**

- **pensioni dirette a carico**, anche pro quota, **dell'Assicurazione generale obbligatoria** (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, e delle Casse previdenziali private;
- indennità relativa **all'APE sociale**;
- **assegno ordinario di invalidità**.

Osserva

L'indennità per i liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL. Diversamente, l'indennità prevista a favore dei **lavoratori stagionali dei settori del turismo** e degli **stabilimenti termali** e dei lavoratori **dello spettacolo** sono **compatibili e cumulabili con l'indennità di disoccupazione NASpI.**

Nella circolare, l'INPS precisa che le indennità in questione **sono compatibili e cumulabili con somme derivanti da borse lavoro**, stage e tirocini professionali, nonché **con premi o sussidi per fini di studio** o di addestramento professionale, con **premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva** dilettantistica e **con le prestazioni di lavoro occasionale entro 5.000 euro annui** (ex art. 54-bis del DL 50/2017).

Presentazione della domanda per la richiesta delle indennità

I lavoratori potenziali destinatari delle predette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, **dovranno presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica (accedendo al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario) utilizzando i consueti canali telematici** messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell'INPS.

Osserva

In sintesi, **le credenziali di accesso** ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte **sono attualmente le seguenti:**

- **PIN rilasciato dall'INPS** (sia ordinario sia dispositivo);
- **SPID di livello 2 o superiore**;
- **Carta di identità elettronica 3.0 (CIE)**;
- **Carta nazionale dei servizi (CNS)**.

Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità **non siano in possesso di una delle predette credenziali**, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps **in modalità semplificata**, per **compilare e inviare la domanda on line**, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell'Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020).

Osserva

In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum, di cui alla presente circolare, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, **telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa** (gratuitamente), oppure al **numero 06 164164 da rete mobile** (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all'operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Si precisa, infine che nel sito web INPS dedicato alla presentazione delle istanze dell'indennità di cui alla presente informativa è stato precisato che **il via alle domande è previsto per il 1 Aprile**. L'Istituto alla **ricezione della richiesta e prima dell'erogazione verificherà** se:

- **il lavoratore è iscritto alla relativa gestione previdenziale;**
- **è in regola con i versamenti;**
- **se la tipologia di attività svolta rientra fra quelle ammesse.**